



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI**

GENOVA

ANNO SCOLASTICO 2012/2013	Revisione 01
----------------------------------	-------------------------

**REGOLAMENTO
DI
ISTITUTO**

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13 dicembre 2012

Revisioni

n.	In data	Descrizione
0	19.10.2010	Prima emissione
1	13.12.2012	
2		

Funzionamento organi collegiali

Articolo 1

Il funzionamento degli organi collegiali avviene nel rispetto delle seguenti norme e procedure:

- a) la convocazione, con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all'Albo generale dell'Istituto, è disposta con un preavviso di almeno cinque giorni e deve contenere l'ordine del giorno; dalla stessa data, presso l'Ufficio di Presidenza i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni sono a disposizione dei componenti dell'Organo collegiale, i quali, a richiesta, possono averne copia; la convocazione dei docenti, limitatamente al Collegio ed ai Consigli di classe, avviene con circolare interna;
- b) di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato seduta stante o al massimo all'inizio della seduta successiva.

Articolo 2

Gli organi collegiali sono convocati dal (rispettivo) Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti, escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio di Istituto è altresì convocato su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

Articolo 3

Per ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle diverse attività, viene elaborata una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, proposte, pareri. E' cura del Capo d'Istituto coordinare l'attività dei vari organi collegiali.

Articolo 4

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è presieduta dal Capo d'Istituto, fino all'elezione del Presidente, che si svolge con le seguenti procedure:

- a) l'elezione ha luogo a scrutinio segreto;
- b) sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
- c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio;
- d) qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica;
- e) a parità di voti è eletto il più anziano di età;
- f) il Consiglio elegge anche un vice Presidente con le stesse modalità previste per Presidente.

Articolo 5

Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità e, previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dei punti non previsti dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Articolo 6

L'ordine della trattazione dei punti all'o.d.g. può essere modificata previa approvazione della maggioranza.

Articolo 7

Le sedute e gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblici.

Articolo 8

Possono partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto, con funzione consultiva, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Libertà di espressione e di manifestazione del pensiero

Articolo 9

Gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- a) è consentita la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, giornali murali e altro previa approvazione della Presidenza e a condizione che i documenti esposti o fatti circolare in Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
- b) si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali;
- c) la diffusione non avvenga durante le ore di lezione;
- d) per le assemblee di classe la richiesta, scritta sul modulo apposito e sottoscritta dai Rappresentanti di Classe, va presentata per l'autorizzazione in Vicepresidenza almeno tre giorni prima.
- e) per le assemblee di Istituto la richiesta, scritta sul modulo predisposto, va presentata al Dirigente Scolastico dai Rappresentanti di Istituto almeno una settimana prima della data richiesta debitamente sottoscritta dai richiedenti e indicante chiaramente l'ordine del giorno.

E' facoltà del Dirigente Scolastico o di un suo delegato assistere alle assemblee con funzione di vigilanza e, se ricorrono validi e giustificati motivi, disporre lo scioglimento.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Nell'ultimo mese di lezione non sono autorizzate assemblee.

Articolo 10

I genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli art. 13,14 e 15 del T.U. e delle seguenti modalità:

- a) sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno 48 ore;
- b) venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea;
- c) sia riconosciuto ai docenti il diritto alla parola.

Norme comportamentali

Articolo 11

Il comportamento all'interno dell'Istituto deve essere improntato al massimo reciproco rispetto degli alunni fra loro e fra questi e tutto il personale della scuola, com'è negli obiettivi dello Statuto (Art.1 D.P.R. n° 249 del 24/06/98) e successive integrazioni.

Gli alunni sono tenuti a presentarsi con abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.

Articolo 12

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle vigenti norme:

- a) gli alunni possono entrare a scuola a partire dalle ore 7.50 e l'orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.00, come da delibera del Consiglio d'Istituto.
- b) Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima delle ore 08.00.
- c) Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti dell'ultima ora che sono tenuti a vigilare sugli stessi sino al portone d'uscita.

Articolo 13

Gli alunni devono rispettare l'orario di inizio delle lezioni alle ore 08.00. In casi del tutto eccezionali e, comunque, documentati, l'alunno ritardatario potrà accedere alle lezioni non oltre le 8,05. Dopo tale ora l'alunno attenderà fino alle ore 9.00 per accedere alle lezioni. Tutti i ritardi devono essere giustificati dal genitore.

Il ritardo non giustificato entro 3 giorni, sarà considerato ingiustificato; verrà, quindi, scritta una nota disciplinare sul registro di classe a cura del docente che accerta la mancata giustificazione e verrà contattata verbalmente la famiglia dal coordinatore di classe.

Il docente coordinatore di classe terrà nota dei ritardi dei singoli alunni in modo da fornire un'informativa alle famiglie relativa alla situazione ritardi.

Non sono previste entrate in ore successive alla seconda; in deroga sono ammessi e giustificati alunni accompagnati dai genitori o alunni che presentano la richiesta di giustificazione accompagnata da documentazione relativa al ritardo.

Tuttavia, gli alunni che si presentano a scuola dopo l'inizio della seconda ora senza le suddette modalità di giustificazione possono essere ammessi dal collaboratore o da un delegato del D.S. solo mediante autorizzazione sul libretto che, si ribadisce, deve essere sempre portato a scuola; in caso contrario la famiglia verrà contattata.

Sarà il docente che sta svolgendo la lezione in classe che annoterà sul registro l'entrata con la dicitura: "L'alunnoentra alle ore E' ammesso, ma non giustificato. Firmato"

Il coordinatore di classe avrà cura di convocare i genitori dell'alunno entro cinque giorni; se i genitori non si presentano, e/o l'alunno entra una seconda volta a scuola dopo le 9.00 non accompagnato e/o senza la documentazione richiesta (certificati di visita medica, esami medici, ...), si adotteranno i provvedimenti disciplinari del caso nel primo consiglio di classe convocato.

Articolo 14

Di norma non sono consentite uscite anticipate.

Solo per validi motivi sono ammesse eccezioni per gli alunni maggiorenni: la richiesta deve essere presentata in Vice Presidenza almeno il giorno precedente. I minorenni possono lasciare l'Istituto solo accompagnati da uno dei genitori o da persona da essi delegata con delega scritta.

In caso di agitazioni sindacali promosse da autoferrotramvieri (a livello provinciale, regionale o nazionale) non sono concessi permessi di uscita anticipata, né singola né generalizzata, su richiesta verbale (o telefonica).

In caso di malessere o di improvvisi problemi di salute, il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, valuta la situazione e avverte la famiglia: in tal caso l'alunno non può mai allontanarsi da solo dall'edificio scolastico anche se maggiorenne.

Articolo 15

Tutte le assenze vanno giustificate: la riammissione alle lezioni non è consentita senza una dettagliata motivazione.

La richiesta di giustificazione (compilata personalmente in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore o dallo studente, se maggiorenne, la cui firma è apposta sul libretto) deve essere presentata al rientro a scuola direttamente al docente della prima ora di lezione: se il docente ritiene valida la richiesta segna sul registro di classe l'avvenuta giustificazione con riferimento ai giorni di assenza. Delle assenze ritenute non giustificabili verrà fatta menzione nel registro di classe ed informate le famiglie. Qualsiasi giustificazione tardiva dovrà essere presentata non oltre tre giorni dal rientro: in mancanza il coordinatore provvederà tempestivamente ad avvisare le famiglie e verrà annotato sul registro di classe: "tale annotazione è da intendersi come nota disciplinare".

Alla decima e ventesima richiesta di giustificazione il coordinatore di classe avvertirà la famiglia. Ai fini della giustificazione le visite di istruzione sono assimilate alle lezioni.

In caso di chiusura della scuola per sciopero del personale scolastico, i genitori degli alunni minorenni dovranno comunicare sul libretto di essere a conoscenza del fatto.

Articolo 16

Di norma durante le prime due e l'ultima ora di lezione non è consentito uscire dall'aula. Non è mai consentito uscire a più di un alunno per volta.

L'accesso al terrazzo del plesso di piazza Sopranis è consentito solo durante le ricreazioni.

Articolo 17

Le classi che devono recarsi in palestra esterna o che si trasferiscono per esigenza di orario da un plesso ad un altro sono prelevate e riaccompagnate dal professore della materia interessata o dal personale ausiliario. Se la lezione è alla prima ora gli studenti saranno comunque accompagnati in palestra dal docente; se la lezione è all'ultima ora, al termine della stessa, gli studenti faranno liberamente ritorno a casa.

Per le lezioni sul territorio si seguirà un'organizzazione stabilita di volta in volta a seconda delle esigenze.

La dispensa dall'attività pratica di Educazione Fisica per momentanea indisposizione dovrà essere richiesta a mezzo di dichiarazione scritta sul libretto e presentata direttamente al Professore di Educazione Fisica all'inizio della lezione. Gli allievi esonerati dall'attività pratica di Educazione Fisica devono recarsi in palestra e restare, durante la lezione, sotto la sorveglianza del Professore anche se si tratta della prima o ultima ora.

Articolo 18

E' fatto assoluto divieto di sporgersi dalle finestre: durante l'attività didattica esse possono essere aperte solo con l'autorizzazione e sotto la responsabilità del Docente presente.

E' assolutamente vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, nonché nelle palestre esterne.

Tutti i docenti sono nominati dal Dirigente quali Responsabili addetti alla vigilanza sul divieto di fumare ed hanno la possibilità di emettere sanzioni pecuniarie.

Articolo 19

Dall'a.s. 2008-09 viene introdotto il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti ed i doveri che intercorrono tra l'Istituzione scolastica e la famiglia. L'obiettivo del Patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La condivisione del Patto avviene attraverso l'informazione e la discussione negli Organi Collegiali, l'accettazione attraverso la sottoscrizione al momento dell'iscrizione.

Disciplina

Articolo 20

Scuola: comunità educativa e servizio pubblico

La scuola è intesa come comunità educativa, assicura agli studenti l'esercizio dei diritti individuali e collettivi e favorisce l'interazione fra docenti, studenti e famiglie.

La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'inserimento nella vita attiva.

La scuola è un servizio pubblico alla persona, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio e si impegna per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

Articolo 21

Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto:

- al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa;
- ad un servizio scolastico qualificato sul piano ambientale, culturale, psico-sociale e didattico;
- ad una informazione chiara e tempestiva sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi di studio e sui procedimenti di valutazione che lo riguardano;
- alla piena utilizzazione degli spazi e delle strutture scolastiche per svolgervi attività che rispondano a legittime istanze di lavoro;
- a servizi di sostegno e recupero in ordine alle metodologie di studio, alle scelte scolastiche professionali e alle eventuali difficoltà relazionali;
- alla libera aggregazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Articolo 22

Doveri degli studenti

Lo studente deve:

1. concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare alle lezioni, l'impegno nello studio e la collaborazione con i docenti in osservanza al Piano di Offerta Formativa (P.O.F.);
2. comportarsi secondo le regole della civile convivenza, avere un abbigliamento decoroso e consono all'attività scolastica, rispettare le opinioni altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli *Organi collegiali*;
3. attenersi alle norme dettate dal Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità, osservando le disposizioni organizzative e di sicurezza;
4. rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene comune e come bene proprio.
5. rispettare il divieto di fumo e di uso del telefono cellulare.

Articolo 23

Sanzioni

Natura delle mancanze	Punizioni disciplinari	Organo competente
Per le mancanze previste dal punto 1 dell'art. 3 dei doveri degli studenti ovvero: frequenza irregolare, scarso impegno nello studio, inosservanza del P.O.F.	Ammonizione privata in classe e comunicazione alla famiglia	Insegnante e/o Dirigente scolastico
Per le mancanze previste dai punti 2-3-4 dell'art. 3 dei doveri degli studenti	Ammonizione scritta o sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di classe (tutte le componenti)
Per reiterate mancanze previste dai punti 2 e 5 dell' art. 3 dei doveri degli studenti	Sospensione da 2 a 5 giorni in rapporto alla gravità del comportamento	Consiglio di Classe (tutte le Componenti)
Reiterate e gravi violazioni del punto 2 e 3 dell'art. 3 dei doveri degli studenti.	Sospensione sino a 15 giorni. La durata della sospensione è proporzionata alla gravità del caso.	Consiglio di Classe (tutte le Componenti)
Per le mancanze previste dal punto 4 dell'art. 3 dei doveri degli studenti ovvero: mancato rispetto del patrimonio scolastico.	Sospensione proporzionata alla gravità del danno fino a giorni 15 e risarcimento dello stesso. Allontanamento superiore a 15 giorni con eventuale risarcimento del danno	Consiglio di Classe (tutte le Componenti) Consiglio di Istituto
Reato	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe o della Giunta Esecutiva
Reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato (Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe o della Giunta Esecutiva

	scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso di anno, ad altra scuola).	
--	---	--

Tutte le sanzioni sono ispirate al principio della riparazione del danno. Su richiesta dell'allievo, e su approvazione dell'organo collegiale che ha emanato la sanzione, le sanzioni possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.

Articolo 24

Atti vandalici

I responsabili di atti vandalici nei confronti dei beni dell'Istituzione Scolastica sono responsabili in solido dei danni arrecati. Qualora non sia possibile individuarli, saranno chiamati alla riparazione gli studenti che usufruiscono abitualmente di tali beni. Saranno considerati atti vandalici anche i comportamenti di grave incuria nelle aule e nei servizi igienici

Articolo 25

Impugnazioni e ricorsi

Le controversie relative alle sanzioni disciplinari e ai conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del Regolamento recante Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, sono affidate ad un Organo di Garanzia interno di durata biennale.

Esso è composto da un docente ed un rappresentante del personale ATA designati dal consiglio di istituto, da un rappresentante dagli studenti ed uno dai genitori eletti dalle rispettive componenti secondo modalità individuate dal Consiglio d'Istituto. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

In caso di giustificato motivo i componenti dell'organo sono sostituiti da supplenti sempre designati dal Consiglio di Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Articolo 26

Procedimento

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale.
- 3) Non è mai sanzionabile l'espressione di opinioni manifestate correttamente e non lesive d'altri.
- 4) Le decisioni riguardanti i provvedimenti disciplinari devono essere assunte dal competente organo collegiale che invita, tramite comunicazione scritta sul libretto personale dell'alunno, con tre giorni di anticipo sulla data di convocazione del Consiglio, l'alunno medesimo ed i suoi genitori (nel caso in cui l'alunno sia minorenne) ad esporre le proprie ragioni.
- 5) Eventuali sanzioni, fatto salvo quanto espresso al comma 6, vanno precedute da una fase istruttoria da parte dell'Istituzione all'interno della quale si raccolgono le ragioni delle controparti. All'alunno minorenne può essere consentito di essere accompagnato dal genitore. Il Consiglio di Classe è diviso in due parti che si possono definire a) di difesa, b) di decisione; nella prima parte il Consiglio è aperto a tutte le componenti ed ai convocati e gli stessi espongono le proprie ragioni, nella seconda parte, ristretta alle sole componenti ufficiali, si decidono gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

5) I provvedimenti sanzionatori vanno motivati e comunicati per iscritto ai genitori dell'alunno. Essi tengono conto della situazione personale dello studente.

Dall'avvenuta comunicazione formale alla famiglia decorrono i termini (due giorni) per l'eventuale ricorso all'Organo di Garanzia. L'Organo di Garanzia decide con provvedimento definitivo entro due giorni, dandone comunicazione agli interessati. Nei periodi di allontanamento dalla scuola va mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

Ricevimento Parenti

Articolo 27

Il ricevimento parenti è articolato in: ricevimento individuale con cadenza settimanale mattutina e ricevimento generale.

- a) Ogni insegnante comunica entro la metà di ottobre ai propri alunni le modalità del proprio ricevimento mattutino.
- b) Il ricevimento generale, riservato ai genitori residenti fuori del Comune o assolutamente impossibilitati ad usufruire del ricevimento individuale mattutino, ha luogo due volte nel corso dell'anno scolastico e una volta dopo la pubblicazione dei quadri finali.

Segreteria Alunni

Articolo 28

La Segreteria Alunni è aperta al pubblico secondo l'orario comunicato all'inizio di ogni anno scolastico e affisso all'albo.

Durante le ore di lezione gli studenti non possono accedere agli uffici di segreteria: per ottenere certificati è sufficiente compilare gli appositi moduli di richiesta disponibili presso il Personale Ausiliario.

I certificati saranno consegnati agli interessati secondo l'orario d'ufficio e, comunque, entro cinque giorni.

Uso del telefono cellulare, Internet ed altre tecnologie.

Articolo 29

Nei locali della scuola agli studenti non è consentito l'uso del telefono cellulare che dovrà risultare spento. In deroga è consentito l'uso del telefono solo per gravi e comprovati motivi che l'allievo deve comunicare all'insegnante presente in aula il quale lo autorizza a sua discrezione. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA .

Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.

Nei confronti dello studente che utilizza il cellulare nei locali della scuola senza autorizzazione, si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che commetta delle irregolarità e alla segnalazione sul registro di classe. Il cellulare da ritirare dovrà essere spento dallo studente prima della consegna.

Qualora lo studente si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente annoterà il fatto sul registro di classe anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa.

Il docente che sorprende un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistono o meno gli estremi della violazione della privacy.

Il cellulare sarà riconsegnato dal fiduciario del plesso al termine delle lezioni. In caso di recidiva sarà riconsegnato ai genitori.

La scuola non è responsabile per eventuali perdite di telefoni cellulari o di altre apparecchiature.